

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4718 del 23/09/2021
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016 intestata a DECO INDUSTRIE s.c.p.a. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4864 del 23/09/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016 intestata a DECO INDUSTRIE s.c.p.a. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAILA CAFE’ S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravegnana n. 421. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/2016 con Atto Prot. Com.le 82398, così come aggiornata e volturata in favore di **DECO INDUSTRIE s.c.p.a.**, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1378 del 20/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2019 e nuovamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4904 del 15/10/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 06/05/2021, acquisita al Prot. Com.le 48841 e da Arpae al PG/2021/73086, da **DECO INDUSTRIE s.c.p.a.** nella persona di Campri Antonio in qualità di legale rappresentante, con sede legale in Comune di Bagnacavallo (RA), Via Caduti del Lavoro n. 2, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento al seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 03/06/2021 Prot. Com.le 60029, acquisita da Arpae al PG/2021/87773, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di documentazione integrativa anche in riferimento all'impatto acustico;

Atteso che in data 29/06/2021 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 69770 e da Arpae ai PG/2021/101576;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 74518 del 09/07/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/108351, la Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *“ Vista la domanda di AUA contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che l'attività svolta in via Colorni, 6 anche con le modifiche si intendono apportare rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 22/09/2021, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha proposto la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A.

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016, avente ad oggetto: " *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAILA CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravegnana n. 421. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.*" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/2016 con Atto Prot. Com.le 82398, così come successivamente volturata in favore di DECO INDUSTRIE s.c.p.a., come segue:

- **l'ALLEGATO A della medesima è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016**, avente ad oggetto: " *D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PAILA CAFE' S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ravegnana n. 421. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito a produzione di pasticceria fresca sito in Comune di Forlì, Via Colorni n. 6.*" rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/2016 con Atto Prot. Com.le 82398, così come successivamente volturata in favore di **DECO INDUSTRIE s.c.p.a., come segue:**

- **l'ALLEGATO A della medesima è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

5. Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad Hera S.p.A ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla S.A.C. di Arpae di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3562 del 28/09/2016, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 30/09/2016 prot. n. 82398 a PAILA CAFE' S.R.L., successivamente aggiornata e volturata a DECO INDUSTRIE s.c.p.a. con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-1378 del 20/03/2019, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/04/2019 prot. n. 31230 e in data 12/04/2019 prot. 33250, nuovamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4904 del 15/10/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2020 prot. n. 100776.

Con l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto la Ditta, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, chiede l'introduzione di una nuova linea produttiva dedicata alla preparazione di pancake costituita da un forno cottura dotato di n. 7 bruciatori a metano con potenza termica pari a 19,94 kW ciascuno per un totale di 139,56 kW, i cui fumi di combustione unitamente ai vapori di cottura verranno convogliati alla nuova emissione E16.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99, dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto relativamente alla nuova emissione E16 i riferimenti normativi e regolamentari, nonché le condizioni prescritte per attività simili già presenti nello stabilimento, definiscono in modo esaustivo i parametri tecnici e le prescrizioni da assumere nell'aggiornamento della autorizzazione senza la necessità di particolari approfondimenti istruttori.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alla modifica richiesta dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- I n. 7 bruciatori del forno di cottura pancake di cui alla emissione E16 (139,56 kW, a metano) non danno origine ad emissioni convogliate singolarmente, ma gli effluenti derivanti dalla combustione del metano vengono espulsi unitamente agli effluenti prodotti dalla cottura dei pancake. Le sole emissioni prodotte da tali bruciatori non sarebbero sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto che, come già detto sopra, le emissioni derivanti dai bruciatori sono espulse unitamente alle emissioni di sostanze inquinanti derivanti dalla cottura dei pancake, le stesse divengono pertanto oggetto di autorizzazione e dovranno essere inserite al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione". Tale attività è compresa al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti di origine animali e vegetali" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606

del 04/06/99, e all'allegato 4.8 "Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g" punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite da rispettare. Il sopracitato punto del CRIAER alla lettera b) prevede altresì che "I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione". La Ditta non ha previsto l'installazione di un sistema di abbattimento delle sostanze odorigene come invece previsto al citato punto del CRIAER. In considerazione del fatto che per tale tipologia di emissioni derivanti dalla cottura di prodotti da forno presenti nello stesso stabilimento e in stabilimenti analoghi non sono stati prescritti impianti di abbattimento per le sostanze odorigene e non si sono verificate ad oggi particolari criticità, e tenuto conto che tali lavorazioni non sono comprese nella Tabella 1 di cui alla recente Linea Guida interna di Arpa LG35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm", si accoglie l'esonero dall'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene, a condizione che, qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta debba provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei Criteri CRIAER, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena.

Per le restanti emissioni non modificate si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni riportate nelle precedenti determinazioni dell'AUA.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endo-procedimento succitate, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 27/11/2020 prot. n. 100776, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 06/05/2021 P.G.N. 71752, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONI E1a - E1b – GENERATORI DI CALORE per riscaldamento ambienti di lavoro (210 kW ciascuno, a metano)
EMISSIONE E7 - GENERATORE DI CALORE per riscaldamento ambienti di lavoro (24 kW, a metano)
EMISSIONE E8 - GENERATORE DI CALORE per riscaldamento ambienti di lavoro (26,6 kW, a metano)
relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di prodotti di panetteria freschi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E10 – SILOS FARINE

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	3,7	m
Durata	30	minuti/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – FORNO DI COTTURA PIADINA SENZA GLUTINE (110 kW, a metano)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

EMISSIONI N. E12, E13, E14 – FORNO DI COTTURA PIADINA CONVENZIONALE

(n. 13 bruciatori per 754 kW complessivi, a metano)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

EMISSIONE N. E15 – SFIATO SERBATOIO ALCOOL ETILICO

Altezza minima	4	m
Durata	24	h/g

Tenuto conto dei quantitativi in stoccaggio (4.000 litri) e della frequenza/durata di riempimento del serbatoio (1 volta al mese per circa 1 ora), non si stabiliscono valori limite e prescrizioni per le emissioni di alcol etilico derivanti dal riempimento del serbatoio e dalla sua respirazione.

EMISSIONE N. E16 – FORNO DI COTTURA PANCAKE (n. 7 bruciatori per 139,56 kW complessivi, a metano)

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito <https://www.arpae.it> (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/emissioni-in-atmosfera/presc_tecn_punti_prelievo.pdf). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E16 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta deve comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova**

emissione E16, con un anticipo di almeno 15 giorni.

5. **Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Il monitoraggio periodico alla **emissione E10** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
7. Qualora vengano accertate situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di sostanze odorigene delle attività di cottura di cui alle emissioni E11, E12, E13, E14, E16 la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E10**, come richiesto al precedente punto 6.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.